

*Relazione tenuta da Luigi VIOLA in occasione del Convegno Organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati del 16.4.2021, dal titolo GIUSTIZIA PREDITTIVA O DIRITTO MATEMATICO DUE METODI DI RICERCA CON APPRODI NON (SEMPRE) CONCILIABILI.*

## **Applicazione sulla questione relativa alla c.d. scissione degli effetti della notifica per gli atti impositivi**

### **La disciplina normativa che viene in rilievo è:**

-art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche...

-art. 16 comma 4 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

### **Il quesito posto è:**

se gli effetti della scissione della notifica trovano applicazione, oltre che per gli atti processuali, anche se l'atto da notificare è un atto di imposizione tributaria.

Il problema si pone in quanto la pronuncia della Corte Costituzionale 447/2002, a proposito della scissione degli effetti, si è riferita solo agli atti processuali e non sostanziali.

### **In senso negativo restrittivo si dice:**

-in caso di scissione degli effetti si correrebbe il rischio di avere un vuoto di disciplina nel medio tempore (-AI)

-la generalizzata scissione sarebbe idonea a comprendere tutti gli atti, a d eccezione di quelli negoziali ex art. 1334 c.c. e ciò appare eccessivo (-AI)

-la natura dell'atto impositivo è sostanziale e non processuale, con la conseguenza che non può subirne la medesima disciplina giuridica (-AI)

### **In senso positivo ampliativo (Cass. 9749/2018) si dice:**

-non conta tanto la natura dell'atto, ma quello dello strumento da utilizzare; se è necessaria la notifica, allora vale la scissione degli effetti (+IR);

-l'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 rinvia espressamente alla disciplina sulle notifiche ex art. 137 c.p.c., così da doverne subire gli effetti (+IL)

La formula è questa:

$$IP = (IL \pm ILn) \wedge (IR \pm IRn) \circ [IL = 0 \Rightarrow (AL \pm ALn)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (AI \pm AI_n)]$$

Ora inseriamo le variabili estratte:

$$IP = IL \wedge (IR) \circ [IL = 0 \Rightarrow (0 \pm 0)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (-AI) - AI - AI]$$

Pertanto:

$$IP = IL \wedge IR \circ [IL = 0 \Rightarrow (0 \pm 0)] \circ [AL \approx 0 \Rightarrow (-3AI)]$$

Ne segue:

$$IP = IL \wedge IR$$

La **soluzione corretta, che verrà probabilmente esposta dalle Sezioni Unite**, è quella positiva ampliativa:

gli effetti della scissione della notifica trovano applicazione, oltre che per gli atti processuali, anche se l'atto da notificare è un atto di imposizione tributaria

Ad ogni modo si evidenzia che, il caso prospettato, poteva anche risolversi con la formula  $IL \geq IR \geq AL \geq AI$ .

La formula è spiegata per intero in VIOLA, [Interpretazione della legge con modelli matematici](#), Milano, DirittoAvanzato, 2018.